



COMUNE DI LEVICO TERME
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 49
DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: INDIRIZZI PER CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI SOGGIORNI SOCIO-EDUCATIVI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE GIOVANILE LOCALE DURANTE L'ESTATE 2025

L'anno **duemilaventicinque** addì **diciotto** del mese di **marzo (18-03-2025)** alle ore **14.30** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

Presenti alla trattazione del punto in oggetto i Signori:

BERETTA GIANNI	IL SINDACO	Presente
PERUZZI MORENO	ASSESSORE	Presente
MOSCHEN MONICA	ASSESSORE	Presente
PERINA EMILIO	ASSESSORE	Presente
ANDREATTA PAOLO	ASSESSORE	Presente
OSS FRANCESCO	ASSESSORE	Presente

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE **dott. Loris Montagna**.

Il Presidente constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

PARERI

(art. 185 Codice degli Enti Locali
approvato con LR 03.05.2018 n. 2 e
ss.mm. e ii.)

acquisiti agli atti sulla proposta di deliberazione:

PARERE Favorevole in ordine alla **regolarità tecnico-amministrativa**, espresso dal Responsabile di Servizio dott. Loris Montagna in data 18-03-2025

PARERE Favorevole in ordine alla **regolarità contabile**, espresso dal Responsabile Del Servizio Finanziario Sara Dandrea in data 18-03-2025

VISTO di regolarità contabile **attestante la copertura finanziaria** espresso ai sensi dell'art. 191 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile Del Servizio Finanziario Sara Dandrea in data 18-03-2025.

Indirizzi per concessione di contributi per la realizzazione di soggiorni socio-educativi a favore della popolazione giovanile locale durante l'estate 2025.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che, al fine di sviluppare sinergie significative per lo svolgimento di iniziative di interesse generale nel pieno rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale sancito all'art. 118, comma 4 della Costituzione italiana, il Comune di Levico Terme interviene a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi, mediante la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici, associazioni e soggetti privati;

Ricordato che l'art. 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm. ed ii. dispone che "il Comune, ente autonomo, rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo";

Considerato che il Comune sostiene e promuove, tra le altre, le attività e le iniziative nel settore dello sport, del tempo libero, sociale ed educativo con particolare riguardo a quelle che coinvolgono sul territorio comunale le fasce giovanili;

Dato atto che negli anni 2021-2024 l'Amministrazione Comunale ha deliberato di sostenere le famiglie nel periodo estivo concedendo un contributo ai soggetti che organizzano soggiorni socio-educativi per bambini e ragazzi;

Atteso che l'Amministrazione comunale intende continuare anche per l'anno 2025 a sostenere le attività rivolte alla popolazione giovanile durante il periodo estivo, quale intervento in favore ed a sostegno delle famiglie, concedendo contributi finanziari a finanziamento delle attività dei soggetti che realizzeranno servizi socio-educativi durante il periodo estivo in favore della popolazione giovanile locale;

Ritenuto, a tal fine, di assegnare l'importo di € 5,00 al giorno a bambino residente a Levico Terme, nei limiti di un importo complessivo massimo di € 2.000,00 a favore di ciascuna organizzazione/associazione/ente che realizzerà servizi socio educativi nel periodo estivo, da erogare a consuntivo dietro presentazione al Comune di una relazione finale sull'attività e da documentazione atta a dimostrare l'effettivo titolo per il ricevimento del finanziamento, l'elenco giornaliero dei bambini presenti alle attività con indicazione del comune di residenza, deplianti promozionali e bilancio conclusivo della attività organizzata;

Ritenuto inoltre di condizionare la concessione del contributo sopradescritto al fatto che i soggetti richiedenti non percepiscano od abbiano percepito contributi anche da altri enti pubblici per le medesime attività e con riferimento ai medesimi soggetti, analogamente a quanto previsto per tali attività dalla Provincia Autonoma di Trento con deliberazione della Giunta provinciale n. 547 del 09.04.2018;

Visto il vigente Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici, associazioni e soggetti privati, approvato con

Deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 18/03/2025

deliberazione consiliare n. 23 dd. 18.04.2003 e ravvisato che tali concessioni possono rientrare nelle fattispecie ivi previste;

Tenuto conto della disponibilità finanziaria prevista al cap. 10205/21 "Compartecipazione mediante trasferimento alle associazioni che organizzano centri estivi" del P.E.G. 2025 che presenta una disponibilità di € 10.000,00 e ritenuto di intervenire nei limiti di tale importo;

Accertato preventivamente che la spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con gli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, co. 8 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

Vista la L. 13.08.2010, n. 136 e ss.mm. ed ii. ad oggetto "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" ed atteso che, trattandosi di erogazione di contributo o finanziamento non finalizzato all'esecuzione di lavori/servizi/forniture pubblici, bensì di contributo utilizzato per attività statutarie del beneficiario, non si rende necessario porre in capo al destinatario del contributo medesimo oneri inerenti la tracciabilità di cui trattasi;

Verificato che, ai sensi del combinato disposto della L. 07.08.1990, n. 241 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale, ovvero causa di impedimento o di incompatibilità dei partecipanti alla presente seduta di giunta comunale – come da dichiarazione verbale singolarmente resa in corso seduta - all'approvazione del presente atto;

Ritenuto, in considerazione dell'urgenza, che ricorrano i presupposti di cui all'art. 183 - 4° comma – del Codice degli enti locali approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e ss. mm., al fine di poter attivare quanto prima l'intervento in favore dei soggetti richiedenti;

Rilevata la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del Codice degli enti locali approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e ss. mm., nonché ai sensi dell'art. 40 comma 2, lett. d) dello Statuto comunale in materia di concessione di sussidi o di contributi comunque denominati;

Acquisiti agli atti i pareri ed i visti espressi ai sensi della normativa vigente;

con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

d e l i b e r a

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il seguente atto di indirizzo volto a disciplinare per l'anno 2025 la concessione di contributi a parziale finanziamento delle attività dei soggetti che realizzeranno servizi socio-educativi durante il periodo estivo in favore della popolazione giovanile locale, nei termini che seguono:

- € 5,00 al giorno a bambino di età inferiore a 16 anni residente a Levico Terme;

- limite massimo complessivo del contributo concedibile in favore di ciascuna organizzazione/associazione/ente richiedente: € 2.000,00;
 - contributo concedibile solo ad organizzazione/associazione/ente richiedente che non percepisca od abbia percepito contributi anche da altri enti pubblici per le medesime attività e con riferimento ai medesimi soggetti;
2. di dare atto che con successivo separato provvedimento si darà corso all'impegno della relativa spesa, tenuto conto delle domande che perverranno all'Amministrazione comunale;
 3. di provvedere alla liquidazione del contributo a consuntivo dietro richiesta scritta da parte dell'Associazione beneficiaria corredata da una relazione finale sull'attività e da documentazione atta a dimostrare l'effettivo titolo per il ricevimento del finanziamento, elenco giornaliero dei bambini presenti alle attività con indicazione del comune di residenza, depliant promozionali, bilancio conclusivo della attività organizzata;
 4. di dare atto che in caso di superamento dell'importo previsto in bilancio di € 10.000,00, gli importi dei contributi ad ogni soggetto saranno ridotti proporzionalmente fino al rientro nel suddetto limite;
 5. di disporre, nel caso in cui il Comune in corso d'anno risulti beneficiario di un contributo da altri enti pubblici destinato al potenziamento dei centri estivi e l'importo dello stesso sia maggiore degli importi massimi spettanti agli aventi diritto quantificati secondo il criterio già definito sopra, l'integrazione proporzionale degli importi assegnati, al fine di utilizzare interamente il contributo concesso da altri enti pubblici;
 6. di dare atto che, ai sensi del combinato disposto della L. 07.08.1990, n. 241 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale, ovvero causa di impedimento o di incompatibilità dei partecipanti alla presente seduta di giunta comunale – come da dichiarazione verbale singolarmente resa in corso seduta - all'approvazione del presente atto.
 7. di dare atto di aver preventivamente accertato che la spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con gli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, co. 8 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

Deliberazione **dichiarata immediatamente eseguibile**, all'unanimità dei voti espressi in forma palese, ai sensi dell'art. 183 - 4° comma – del Codice degli enti locali approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e ss. mm.ii.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e ss.mm. ed ii., sono ammessi:

- a. opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli enti locali approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm.;
- b. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
- c. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi

dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Per gli atti relativi alle **procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture**, ai sensi del combinato disposto degli art. 119, comma 1, lett. a) e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, sono ammessi il ricorso sub. a), il ricorso sub. b) nel termine di 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario sub. c).

* * *



COMUNE DI LEVICO TERME

PROVINCIA DI TRENTO

DELIBERA GIUNTA COMUNALE **N. 49 del 18/03/2025**

OGGETTO: INDIRIZZI PER CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI SOGGIORNI SOCIO-EDUCATIVI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE GIOVANILE LOCALE DURANTE L'ESTATE 2025

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL SINDACO
BERETTA GIANNI

FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. MONTAGNA LORIS